

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 23 gennaio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 37 rubrica e cpv. 2

Diffusione di programmi fuori della zona di copertura
(art. 38 cpv. 5 LRTV)

² I programmi televisivi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone possono essere diffusi su linea in tecnica digitale anche fuori della loro zona di copertura.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS

¹ RS **784.401**

2012-.....